

L'oggetto del rapporto
giuridico di diritto privato

I beni: diverse categorie

Cos'è il rapporto giuridico?

È una *posizione* o *qualificazione* in cui si trovano i soggetti e i beni o le cose “che possono formare oggetto di diritti” (art. 810 c.c.)



è una relazione giuridica fra soggetti (ad es. diritti di credito) oppure fra soggetti e beni (ad es. diritto reale), disciplinata dalle norme

Diritti di credito

Relazione tra un soggetto attivo, detto “creditore” e un soggetto passivo detto “debitore”, in forza della quale il primo ha una pretesa o diritto di credito nei confronti del secondo, cui fa da contraltare un obbligo giuridicamente sanzionato a suo carico avente a oggetto una determinata prestazione (art. 1174 c.c.) e la cui inosservanza comporta ben precise conseguenze giuridiche (*inadempimento*)

Diritti reali

Relazione fra un soggetto e una *res*, dal latino “*res, rei*” che vuol dire “cosa”



L'ordinamento disciplina una relazione *immediata, assoluta* e *inerente* tra il titolare del diritto e la cosa.

Esempi: diritto reale di proprietà sull'autovettura; diritto reale di usufrutto sul terreno produttivo (fondo rustico)

Diritto (soggettivo)

Massima tutela dell'interesse del soggetto del rapporto giuridico

Interesse è la relazione, tutelata dal diritto, fra il soggetto e l'oggetto del rapporto giuridico, ossia l'entità idonea a soddisfare un suo bisogno. Tale entità viene definita bene, ossia l'elemento oggettivo sul quale il soggetto esercita nel suo interesse i poteri propri della situazione giuridica soggettiva attiva di cui è titolare

Oggetto: distinzioni (1)

Nei *rapporti* concernenti i diritti assoluti l'oggetto è rappresentato dal bene materiale o immateriale su cui il titolare esercita il proprio diritto:



- il bene materiale oggetto (ad es.) del diritto di proprietà;
- il bene immateriale consistente a) nell'opera dell'ingegno oggetto del diritto d'autore oppure b) nell'invenzione oggetto del diritto di brevetto industriale

Oggetto: distinzioni (2)

Nei *rapporti* obbligatori, concernenti quindi i diritti di credito l'oggetto è invece costituito dalla prestazione che il creditore pretende dal debitore e che quest'ultimo è obbligato a eseguire, la quale può consistere:

-in un *dare* (obbligo di consegnare la cosa venduta, art. 1476 n. 1 c.c.)

-in un *fare* (compimento di un'opera o di un servizio, art. 2222 c.c.)

-in un *non fare* (divieto di alienazione art. 1379 c.c.)

Oggetto: distinzioni (3)

Nel contratto (art. 1321 c.c.) l'oggetto è quel *bene della vita* che costituisce il punto di riferimento oggettivo degli specifici interessi di cui le parti del contratto stesso intendono disporre, l'utilità finale attesa a soddisfazione del bisogno, il dato empirico sul quale si appunta l'interesse delle parti oggettivatosi nel regolamento negoziale.

Requisiti (art. 1346 c.c.):

- possibilità materiale e giuridica (beni demaniali);
- liceità (beni immobili privi di titolo edilizio);
- determinatezza o determinabilità;

Art. 810 c.c.

“Sono **beni** le cose che possono formare **oggetto di diritti**”

Parte della dottrina riscontra una tautologia nella norma: è bene (giuridico) ciò che può formare oggetto di diritti; ma qual è il criterio per distinguere cosa può formare oggetto di diritti da cosa invece *non* può formare oggetto di diritti (e quindi non è classificabile come “bene”)”? La norma appena richiamata non lo dice



Essa in sostanza non fa altro che operare un mero rinvio ad altre disposizioni del sistema che definiscono i confini di ciò che rientra nel novero dei beni. Si evince una chiara assenza di una funzione regolatrice propria dell'art. 810 c.c.

Art. 810 c.c.

“Sono **beni** le cose che possono formare **oggetto di diritti**”

L'interprete deve quindi compiere la difficile operazione ermeneutica consistente nell'individuare quei criteri selettivi che la norma in questione da sola non offre al fine di comprendere ciò che è bene in senso giuridico da ciò che non lo è. Tali criteri non devono (non dovrebbero) essere “inventati” dall'operatore del diritto o dedotti dalla sua personale visione del mondo ma vanno ricercati e desunti dall'intero sistema normativo

Art. 810 c.c.

“Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti”

Parte della dottrina ha quindi ritenuto di individuare i criteri suddetti seguendo due linee direttrici:

a)vi sono cose, le quali non possono formare oggetto di diritti e quindi non sono beni → requisiti:

-utili, cioè atte a soddisfare un bisogno umano e

-suscettibili di appropriazione → non sono beni le cose non appropriabili, comuni a tutti e da tutti liberamente fruibili come l'aria, il mare, la luce solare – a meno che non vengano separate dal tutto (gas) oppure trasformate dall'attività dell'uomo acquisendo utilità economica (energie naturali art. 814 c.c., sono beni mobili se hanno valore economico)

Art. 810 c.c.

b) d'altro canto, vi sono beni che non sono cose in senso materiale → va accolta una nozione più ampia del concetto di “cosa”: essa non è solo la cosa materiale, l'entità empirica che costituisce parte separata della materia circostante (concezione naturalistica) ma tutto ciò che, in conformità all'ordinamento giuridico (“può formare oggetto di diritti”) costituisce il riferimento oggettivo rispetto al quale il soggetto esercita il proprio potere al fine di realizzare il proprio interesse (“cosa” come bene o entità immateriale)

Analisi del concetto di “bene”


Ne deriva allora che il concetto di “bene” giuridicamente inteso è più ampio e complesso del concetto di “cosa” inteso nel senso empirico-naturalistico sopra evidenziato



Bene giuridico allora può definirsi l'entità giuridicamente rilevante (sia essa o meno una cosa materiale) idonea a soddisfare l'interesse del soggetto in termini di *utilità* (economica o anche non economica) anch'essa giuridicamente rilevante, interesse che è meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico che infatti lo protegge riconoscendo al singolo un diritto soggettivo

Diritti reali

Nel diritto di proprietà o negli altri diritti reali di godimento (usufrutto, superficie, servitù) il bene è un'entità giuridicamente rilevante di tipo materiale (appunto una *res*) idonea a soddisfare l'interesse del soggetto in termini di utilità economica



“Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico” (art. 832 c.c.)

Diritto di credito

Nel diritto di credito il bene è un'entità giuridicamente rilevante che prende il nome di “prestazione” (art. 1174 c.c.), idonea a soddisfare l'interesse del soggetto in termini di utilità economica. Il bene-prestazione può essere di tipo materiale (come nel caso dell'obbligo di consegna di una determinata somma di denaro in tema di obbligazioni pecuniarie) o anche immateriale (si pensi all'obbligo di eseguire una prestazione intellettuale da parte del professionista, art. 2229 c.c.)

Diritti della personalità

Nei diritti della personalità (diritto al nome, diritto all'integrità fisica, diritto all'immagine) il bene è un'entità giuridicamente rilevante di tipo immateriale idonea a soddisfare l'interesse del soggetto in termini di utilità non economica



“Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito” (art. 6 c.c.; v. anche artt. 7, 8 e 9 c.c.)

“Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni” (art. 10 c.c.)

Diritto d'autore

Nel diritto d'autore il bene è un'entità giuridicamente rilevante di tipo immateriale (consistente nell'*idea* o *creazione intellettuale*) idonea a soddisfare l'interesse del soggetto in termini di utilità economica (diritto di sfruttamento economico dei proventi derivanti dalla commercializzazione dell'opera letteraria) ma anche non economica (c.d. diritto morale d'autore, che tutela la paternità morale della creazione intellettuale e che correlativamente è incedibile dal suo titolare)

(segue) distinzione del diritto d'autore (bene immateriale)
dal diritto di proprietà sull'opera (bene materiale)

Non bisogna confondere il diritto d'autore come sopra inteso (diritto alla protezione della creazione intellettuale, alla tutela dell'idea) dal diritto reale di proprietà sulla cosa materiale in cui quell'idea viene espressa nel mondo empirico (il libro sul quale è stampato un romanzo, la tela che riproduce un dipinto). Essi possono (e anzi ciò accade tipicamente) appartenere a diversi titolari

Diritto di brevetto industriale

Nel diritto di brevetto il bene è un'entità giuridicamente rilevante di tipo immateriale (consistente nell'*invenzione industriale*, nella scoperta) idonea a soddisfare l'interesse del soggetto in termini di utilità economica (diritto di sfruttamento economico dei proventi derivanti dal diritto di esclusiva e di privativa industriale del brevetto).

Anche qui (come nel diritto d'autore) è configurabile un'utilità non economica, consistente nel diritto dell'inventore a tutelare la paternità morale della sua scoperta

Beni giuridici: le diverse categorie

- beni mobili, beni immobili e beni mobili registrati (artt. 812 e 815 c.c.);
- Lo spazio (art. 840 c.c.), le energie (art. 814 c.c.);
- universalità (art. 816 c.c.) e pertinenze (art. 817 c.c.);
- beni divisibili e indivisibili;
- beni fungibili e infungibili;
- beni consumabili e inconsumabili;
- beni semplici e beni composti;
- beni presenti e beni futuri;
- beni privati e beni pubblici;
- beni propri e res nullius;
- Beni commerciabili e res extra commercium;
- Beni improduttivi e beni produttivi (azienda);

Principio del consenso traslativo (art. 1376 c.c.)

Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato

Beni immobili e mobili registrati

VS

beni mobili

- tassatività: sono beni immobili (art. 812 c.c.) e mobili registrati (art. 2683 c.c.) solo le categorie espressamente individuate dal legislatore; tutti gli altri sono beni mobili (art. 812, ultimo comma, c.c.);
- regime di circolazione differenziato: per i beni immobili e per i mobili registrati l'opponibilità ai terzi dell'acquisto (ad es. della compravendita) si ottiene mediante il mezzo della trascrizione in pubblici registri; per i beni mobili, l'opponibilità ai terzi si ottiene mediante l'acquisto del possesso che sia avvenuto in buona fede

Esempi

- Francesco vende a Giuseppe la propria casa e, prima che il notaio abbia potuto trascrivere l'atto di vendita, rivende lo stesso immobile a Sergio;
- Francesco vende a Giuseppe il suo telefono cellulare, incassando il prezzo ma senza trasferirgliene il possesso; poche ore dopo, Francesco rivende lo stesso oggetto all'inconsapevole Sergio, il quale però a fronte del pagamento del prezzo pretende che gli sia trasferito il possesso del bene mobile;
- Chi prevale tra Giuseppe e Sergio? A chi dei due è stata trasferita la proprietà?

«A post industrial society is based on services.
What counts is not raw muscles and power or
energy, but **information**»

Daniel Bell, The Coming of Post-industrial society, Boston Press,
1973, p. 246.

L'informazione è un bene?

Il termine “informazione” può intendere due concetti diversi:

1) l'informazione come *attività* → libertà d'informazione e di manifestazione del pensiero

2) L'informazione come *oggetto* → il bene-informazione, il contenuto dell'attività d'informativa e quindi per certi aspetti anche il risultato di tale attività

L'informazione è un bene?

Intendendo l'informazione come oggetto, nel secondo dei significati sopra descritti, esso può definirsi come ogni dato rappresentativo della realtà suscettibile di essere comunicato.

Detto ciò, l'informazione è un bene? Seguendo la definizione che ci siamo dati in precedenza, la risposta dovrebbe essere affermativa: esso è infatti l'*entità* (ovviamente *immateriale*) idonea a soddisfare l'interesse del soggetto in termini di *utilità* (*economica* o anche *non economica*) anch'essa giuridicamente rilevante, interesse tutelato dall'ordinamento giuridico che infatti lo protegge riconoscendo al singolo un diritto soggettivo → diritto all'informazione, art. 21 Cost. e art. 11 Carta dei diritti fondamentali UE

Art. 21 Costituzione italiana

«Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure [...] »

Art. 11 Carta dei diritti fondamentali UE (Carta di Nizza)

Libertà di espressione e d'informazione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.
2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.

Se l'informazione è un bene e dunque ha una valenza economico-giuridica, si danno conflitti appropriativi e di titolarità su questo bene? Sì, con delle particolarità derivanti dalla sua immaterialità: essa circola liberamente ed è suscettibile di riprodursi all'infinito.

L'economia infatti ci dice che le risorse (in termini giuridici potremmo dire i beni) hanno valore in quanto sono scarse e se ne può in qualche modo controllare lo sfruttamento. Come conciliare la inafferrabilità e la riproducibilità del bene-informazione con l'esigenza di dargli rilevanza economica?

L'informazione, infatti, presenta alcune caratteristiche ben individuate dagli economisti: si tratta di un bene **non consumabile** (sapere la data della scoperta dell'America non ne diminuisce il valore); **non rivale** (la circostanza che uno scolaro sappia quella data non impedisce al resto della classe di conoscerla); **non escludibile** (o viene tutelata con un segreto, oppure una volta che un soggetto la conosce tutti possono conoscerla).

Tradizionalmente si è ricorso agli strumenti della privativa industriale: l'informazione è sì accessibile al pubblico ma la si può conoscere o sfruttare solo previo compenso al titolare. È lo schema del brevetto per invenzioni. In caso di violazione dell'esclusiva il titolare ha diritto di inibitoria e/o il diritto al risarcimento per illegittimo sfruttamento dell'opera

Un particolare tipo di informazione: i dati personali

Il bene-informazione si può declinare come informazione *personale*: sono i dati personali. Si tratta cioè delle informazioni concernente i dati personali di un individuo: in una scala ascendente, si pensi

-ai dati anagrafici (registri dello stato civile);

-ai dati personali relativi ad attività di rilievo economico (preferenze del consumatore che acquista su internet: Foodora, Amazon);

-ai dati attinenti alla salute, alla vita sessuale, alle opinioni politiche o filosofiche, alle appartenenze etniche o religiose (dati sensibili).

I dati personali sono beni?

Anche qui, come per la categoria più generale dell'informazione, la risposta è positiva: i dati personali rientrano sicuramente nella nostra nozione di bene, in quanto sono un'entità *immateriale* idonea a soddisfare l'interesse del soggetto in termini di utilità. Ma quest'utilità è solamente non economica o potrebbe anche essere economica?

Diritti della persona

VS

diritti patrimoniali

Posto infatti che i dati personali sono beni, si discute sulla loro categorizzazione: vanno inquadrati nello schema dei diritti della personalità o dei diritti patrimoniali?
Appartengono alla sfera dell'essere o alla sfera dell'avere?

La differenza non è da poco. Se i dati personali si inquadrassero nella categoria dei diritti della personalità, quindi nella sfera dell'essere (si pensi al diritto al nome, al diritto all'immagine, al diritto alla vita), coerentemente se ne dovrebbe dedurre l'applicazione della disciplina prevista per questi particolari diritti e cioè

-necessarietà: il bene giuridico che essi tutelano compete a tutte le persone fisiche, che lo acquistano al momento della nascita e lo perdono con la morte;

-imprescrittibilità: il non uso prolungato non determina la perdita del diritto per prescrizione;

-assolutezza: richiedono da parte di tutti i consociati un generale dovere di astensione dal ledere il bene giuridico tutelato;

-non patrimonialità, in quanto si tutela un valore della persona non suscettibile di valutazione economica;

-indisponibilità: non sono infatti rinunziabili né possono essere oggetto di disposizione (cessione, concessione in godimento) a terzi soggetti.

Oggi tuttavia il mondo globalizzato ci sta dicendo che il dato personale non è (o meglio, non è solo) appartenente alla sfera dell'essere ma anche alla sfera dell'avere: è merce di scambio.

Questo non ci stupisce e non è una novità neanche se limitiamo l'indagine ai diritti della personalità "classici": una cosa è il diritto alla vita, sacro e incedibile, per il quale valgono integralmente tutti i requisiti che abbiamo visto nella *slide* precedente; una cosa molto diversa è il diritto all'immagine o al nome, per i quali già da molto tempo si ammette la possibilità di consentirne l'uso ad altri, anche a titolo oneroso (si pensi al *testimonial* di campagne pubblicitarie).

Anche per i dati personali si può fare un ragionamento analogo: oggi essi non appartengono più solamente alla sfera dei diritti della personalità ma vanno sempre più inerendo alla sfera della patrimonialità. Si pensi a tutti i casi di consenso al trattamento dei dati personali come passaggio obbligato per accedere a un servizio → Facebook

Stante quindi questa doppia natura del bene “dato personale”, cioè in parte diritto della personalità in parte diritto patrimoniale, la sua tutela giuridica si fa più complessa e articolata:

1) da un lato, in quanto entità idonea a soddisfare un interesse non economico del soggetto (espressione di quel particolare diritto della personalità che è il diritto alla riservatezza), il bene giuridico “dato personale” è tutelato da indebite intrusioni fisiche o tecnologiche da parte di terzi (diritto a mantenere privati i propri dati personali): diritto di opporsi all'utilizzo dei dati personali ceduti

2) d'altro canto, in quanto entità idonea a soddisfare un interesse economico del soggetto, il bene giuridico “dato personale” deve essere tutelato al pari di ogni altra utilità economica, utilizzando gli strumenti del diritto dei contratti (art. 1321, il contratto è volto a regolare un rapporto giuridico *patrimoniale*): com'è possibile questo nel campo dei rapporti contrattuali di diritto privato? La proposta di Direttiva UE n. 634 del 2015 tenta di dare delle risposte (segue)

Proposta di Direttiva UE

n. 634 del 2015

- lo scambio è tra il consenso al trattamento del dato personale da un lato e la fornitura del contenuto digitale dall'altro → art. 3: “La presente direttiva si applica ai contratti in cui il fornitore fornisce contenuto digitale al consumatore, o si impegna a farlo, e in cambio del quale il consumatore corrisponde un prezzo oppure fornisce attivamente una controprestazione non pecuniaria sotto forma di dati personali o di qualsiasi altro dato”.
- in caso di mancata fornitura dei contenuti digitali il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto;

Proposta di Direttiva UE n. 634 del 2015

- in caso di difetto di conformità al contratto, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità al contratto del contenuto digitale, a meno che ciò non sia impossibile, sproporzionato o illegale → ricorda la garanzia per vizi dell'appalto (1668 c.c.) e della vendita dei beni di consumo (art. 130 codice del consumo);
- risoluzione del contratto di scambio bene personale – contenuto digitale nel caso in cui il gestore non utilizzi i dati secondo le modalità originariamente convenute

L'istituto giuridico del contratto come reagisce a questa commistione tra avere ed essere, tra personalità e patrimonialità del bene giuridico “dato personale”?

○ Da un lato si ridefinisce la portata del vincolo contrattuale: se generalmente il contratto ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.), nel caso dei contratti che abbiano come oggetto quel particolare bene che sono i dati personali il consenso può essere revocato in ogni momento (recesso *ad nutum*) → attenuazione del vincolo contrattuale

- Nuova concezione della patrimonialità (art. 1321): quando accediamo a servizi informatici cedendo come controprestazione i nostri dati personali, siamo pienamente all'interno dell'area dello scambio economico. Va accolta allora una nozione più ampia del concetto di patrimonialità: essa non è solo lo scambio di un bene contro un corrispettivo economico ma vi si deve includere anche lo scambio che abbia a oggetti i dati personali, in considerazione del fatto che lo sfruttamento dei dati personali consente a chi se ne appropria di realizzare ingenti profitti di natura economica (e non solo) → caso Cambridge Analytica

Il caso Cambridge Analytica

Il caso concerne l'uso scorretto di un'enorme quantità di dati prelevati da Facebook da parte di un'azienda di consulenza e per il marketing online, che si chiama Cambridge Analytica.

Cambridge Analytica è stata fondata nel 2013 da Robert Mercer, un miliardario imprenditore statunitense con idee molto conservatrici.

Cambridge Analytica è specializzata nel raccogliere dai social network un'enorme quantità di dati sui loro utenti: quanti “mi piace” mettono e su quali post, dove lasciano il maggior numero di commenti, il luogo da cui condividono i loro contenuti e così via. Queste informazioni sono poi elaborate da modelli e algoritmi per creare profili di ogni singolo utente, con un approccio simile a quello della “psicometria”, il campo della psicologia che si occupa di misurare abilità, comportamenti e più in generale le caratteristiche della personalità.

Ogni giorno lasciamo dietro di noi una grande quantità di tracce su ciò che facciamo, per esempio quando usiamo le carte fedeltà nei negozi o quando compriamo qualcosa su Internet. Immaginate la classica situazione per cui andate sul sito di Amazon, cercate un prodotto per vederne il prezzo, poi passate a fare altro e all'improvviso vi trovate su un altro sito proprio la pubblicità di quel prodotto che eravate andati a cercare. Ora moltiplicate questo per milioni di utenti e pensate a qualsiasi altra condizione in cui la loro navigazione possa essere tracciata. Il risultato sono miliardi di piccole tracce, che possono essere messe insieme e valutate

Le informazioni sono di solito anonime o fornite in forma aggregata dalle aziende per non essere riconducibili a una singola persona ma considerata la loro varietà e quantità, algoritmi come quelli di Cambridge Analytica possono lo stesso risalire a singole persone e creare profili molto accurati sui loro gusti e su come la pensano.

Cambridge Analytica dice di avere sviluppato un sistema di “microtargeting comportamentale”, che tradotto significa: pubblicità altamente personalizzata su ogni singola persona. I suoi responsabili sostengono di riuscire a far leva non solo sui gusti, come fanno già altri sistemi analoghi per il marketing, ma sulle emozioni degli utenti.

Si tratta di un modello studiato per prevedere e anticipare le risposte degli individui. Secondo gli ideatori dell’algoritmo, sarebbero sufficienti informazioni su 70 “mi piace” messi su Facebook per sapere più cose sulla personalità di un soggetto rispetto ai suoi amici, 150 per saperne di più dei genitori del soggetto e 300 per superare le conoscenze del suo partner.

Con una quantità ancora maggiore di “mi piace” sarebbe addirittura possibile conoscere più cose sulla personalità rispetto a quante ne conosca il soggetto.

il ruolo di Facebook?

Per capire il ruolo di Facebook nella vicenda bisogna risalire al 2014, anno in cui un altro ricercatore dell'Università di Cambridge, Aleksandr Kogan, realizzò un'applicazione che si chiamava “this is your digital life” (letteralmente “questa è la tua vita digitale”), una app che prometteva di produrre profili psicologici e di previsione del proprio comportamento, basandosi sulle attività online svolte. Per utilizzarla, gli utenti dovevano collegarsi utilizzando Facebook Login, il sistema che permette di iscriversi a un sito senza la necessità di creare nuovi username e password, utilizzando invece una verifica controllata da Facebook. Il servizio è gratuito, ma come spesso avviene online è in realtà “pagato” con i dati degli utenti: l'applicazione che lo utilizza ottiene l'accesso a indirizzo email, età, sesso e altre informazioni contenute nel proprio profilo Facebook (l'operazione è comunque trasparente: Facebook mostra sempre una schermata di riepilogo con le informazioni che diventeranno accessibili).

Quattro anni fa circa 270.000 persone si iscrissero all'applicazione di Kogan utilizzando Facebook Login, accettando quindi di condividere alcune delle loro informazioni personali.

All'epoca Facebook permetteva ai gestori delle applicazioni di raccogliere anche alcuni dati sulla rete di amici della persona appena iscritta. In seguito Facebook valutò che la pratica fosse eccessivamente invasiva e cambiò i suoi sistemi, in modo che le reti di amici non fossero più accessibili alle app che utilizzano Facebook Login.

L'applicazione di Kogan fece in tempo a raccogliere i dati sulle reti di amici dei 270.000 suoi iscritti, arrivando quindi a memorizzare informazioni di vario tipo su circa 50 milioni di profili Facebook (la stima è dei giornali *New York Times* e *Guardian*).

Kogan fu quindi in grado di costruire un archivio enorme, comprendente informazioni sul luogo in cui vivono gli utenti, i loro interessi, fotografie, aggiornamenti di stato pubblici e posti dove avevano segnalato di essere andati (check-in).

I problemi sono nati dopo, quando Kogan ha condiviso tutte queste informazioni con Cambridge Analytica, violando i termini d'uso di Facebook. Il social network vieta infatti ai proprietari di app di condividere con società terze i dati che raccolgono sugli utenti.

I giornalisti del *Guardian* dicono di avere ricevuto forti pressioni da Facebook nei giorni prima della pubblicazione degli articoli, soprattutto per non definire “falla” il meccanismo che consentì a Kogan e poi a Cambridge Analytica di ottenere quell’enorme quantità di dati. Una singola parola può sembrare poca cosa ma in realtà è centrale in questa vicenda. Da un punto di vista prettamente informatico e di codice non c’è stata nessuna falla: Kogan non ottenne i dati sfruttando qualche errore o buco nel codice che fa funzionare Facebook, semplicemente sfruttò un sistema che all’epoca era lecito e contemplato nelle condizioni d’uso. L’integrità informatica di Facebook non è stata quindi violata in nessun modo.

D'altra parte, non si può negare che le condizioni d'uso di Facebook fossero "fallate", visto che permettevano una raccolta di informazioni sproporzionata e senza che se ne potessero rendere facilmente conto le persone comprese nelle reti di amici.

Trump e le elezioni presidenziali del 2016

Nell'estate del 2016, il comitato di Trump affidò a Cambridge Analytica la gestione della raccolta dati per la campagna elettorale.

Non è noto quanto l'azienda abbia collaborato né con quali strumenti ma dalle indagini condotte finora (giudiziarie, parlamentari e giornalistiche) sappiamo che comunque l'attività online pro-Trump fu molto organizzata e su larga scala.

Furono usate grandi quantità di account fasulli gestiti automaticamente ("bot") per diffondere post, notizie false e altri contenuti contro Hillary Clinton, modulando la loro attività a seconda dell'andamento della campagna elettorale.

Gli interventi erano quasi sempre in tempo reale, per esempio per riempire i social network di commenti durante i dibattiti televisivi tra Trump e Clinton, gli eventi più attesi e seguiti dagli elettori

Ogni giorno venivano prodotte decine di migliaia di annunci pubblicitari, sui quali **misurare la risposta degli utenti online e ricalibrarli privilegiando quelli che funzionavano di più.**

Come guadagna Facebook?
È una *no profit* oppure una
società commerciale, avente
scopo di lucro?

Quali conclusioni?

L'inchiesta del *Guardian* ha il pregio di portare nuovi elementi nel grande dibattito sulle notizie false, sulla propaganda e sulla facilità di diffusione di questi contenuti tramite un uso distorto dei social network. Dimostra che Facebook è probabilmente in buona fede ma continua ad avere un enorme problema nel garantire che non si faccia un uso non autorizzato dei nostri dati. Facebook continua a fidarsi troppo degli sviluppatori e a non avere strumenti per prevenire un utilizzo distorto dei dati: può punire chi non rispetta le regole, ma non può fare molto per evitare che i dati siano consegnati ad altri e poi ad altri ancora, come probabilmente è avvenuto nel caso di Cambridge Analytica. La posizione di Facebook è ulteriormente complicata dal fatto che usa sistemi di raccolta e analisi simili per il suo servizio di marketing interno, attraverso cui tutti possono organizzare campagne pubblicitarie sul social network, e che costituisce la sua principale fonte di ricavo.

Lo stesso problema riguarda buona parte delle altre aziende attive online e che offrono *gratuitamente* i loro servizi, in cambio della pubblicità e della raccolta di informazioni sugli utenti. In misure diverse, vale per esempio per Google e Twitter. Mentre negli ultimi anni l'Unione Europea ha avviato iniziative per arginare il problema, inasprendo le regole sulla privacy, negli Stati Uniti il mercato dei dati non ha subito particolari limitazioni.

Una regolamentazione più precisa è attesa da tempo da organizzazioni e attivisti per la tutela della privacy online.